Anno 1874. **Roma - Giovedì, 25 Giugno** **Num. 150.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del **Regno** ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1971 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra e vendita tanto a contanti, quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro atto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri corpi morali, di azioni, obbligazioni sociali, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

La compra e vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i ricapiti di cambio.

Art. 2. La tassa pei contratti a termine menzionati nell'articolo precedente si applicherà nella seguente misura:

Quando il valore reale del titolo contrattato al corso di Borsa del giorno del contratto non ecceda lire 10,000 la tassa sarà di . . L. 1

Da lire 10,001 a lire 20,000. . . . » 2

» » 20,001 » 50,000. . . . » 5

» » 50 001 » 100,000. . . . » 10

» » 100,001 » 150,000. . . . » 15

e aumenterà nella stessa scala di 50,000 in 50,000 lire per le somme maggiori.

Pei contratti a contanti la tassa sarà la metà della precedente.

Art. 3. I contratti a termine dovranno sempre stipularsi col ministero del pubblico mediatore.

I contratti a contanti potranno conchiudersi anche direttamente fra i contraenti.

Tanto per gli uni quanto per gli altri si adopreranno foglietti o libretti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi con decreto Reale.

Il regolamento stabilirà anche i modi per esercitare la vigilanza nelle Borse per l'esecuzione della presente legge.

Art. 4. I contratti a termine contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale, quando non siano stati fatti nella forma stabilita dall'articolo 3.

Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato.

I contratti nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corrisponda, a termini dell'articolo 2, il bollo adoperato.

Art. 5. Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estendibile a lire 3000, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

Saranno puniti con multa estendibile a lire 1000 i contraenti, quando nei contratti a contanti, conchiusi direttamente fra loro ai sensi dell'articolo 3, non abbiano fatto uso dei biglietti bollati.

Art. 6. La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

G. FINALI.

Il N. 1978 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di lire 79,893 73 da inscriversi al capitolo relativo al traforo del Moncenisio nel bilancio di definitiva previsione del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

S. SPAVENTA.

Il N. 1939 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione fra l'Italia ed il Messico per la reciproca estradizione dei malfattori, firmata a Messico il dì 17 dicembre 1870, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il dì 30 aprile 1874.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute;

Un trattato per la estradizione dei malfattori essendo stato conchiuso tra l'Italia e gli Stati Uniti Messicani, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto nella città di Messico addì diciassette dicembre dell'anno milleottocentosettanta,

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte, e dall'altra gli Stati Uniti Messicani, desiderando favorire nel miglior modo l'Amministrazione della Giustizia, ed evitare i crimini nei rispettivi loro territori, hanno determinato di conchiudere un trattato di estradizione dei malfattori.

A tale effetto hanno nominato i loro rispettivi Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia: Il suo Console generale Carlo Cattaneo, Incaricato d'affari al Messico, ed

Il Presidente degli Stati Uniti Messicani: Il suo Ministro degli Affari Esteri Sebastiano Lerdo de Tejada.

I quali, dopo aver scambiato i loro e pieni poteri, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Convengono gli Stati contraenti che a richiesta ed a nome di uno di essi si ordinerà dall'altro che siano consegnati alla Giustizia gli individui che abbiano cercato asilo o si tro ino sul suo territorio, e che siano accusati di aver commesso, nei limiti della giurisdizione dello Stato richiedente, alcuno od alcuni dei crimini enumerati nell'articolo seguente.

Art. 2. Saranno consegnati, in base alle disposizioni di questo trattato, gli individui accusati come rei principali, ausiliari o complici di alcuno od alcuni dei crimini seguenti, cioè: omicidio volontario, assassinio, parricidio, infanticidio od avvelenamento, mutilazione, ratto violento, il sequestro di una o più persone colla forza od inganno, pirateria, incendio, appropriazione o peculato di danaro pubblico, e la falsificazione di moneta, carta moneta, effetti pubblici, biglietti di Banca, lettere di cambio od atti pubblici.

Art. 3. La domanda per la consegna dei malfattori potrà soltanto essere presentata a nome di ciascuno degli Stati contraenti, per mezzo degli agenti diplomatici rispettivi, e la estradizione per parte di ciaschedun paese, potrà solo essere ordinata dalla suprema autorità esecutiva dello stesso.

Art. 4. L'estradizione avrà luogo soltanto quando il fatto della perpetrazione del crimine sia accertato di tal modo che, secondo le leggi del paese ove si trovano gli individui accusati, sarebbero legittimamente arrestati e processati se il crimine si fosse commesso entro la sua giurisdizione.

Art. 5. In appoggio alla domanda di estradizione, dovranno essere prodotti l'ordine della autorità competente per l'arresto degli individui accusati, l'indicazione della natura e gravità dei fatti, e la constatazione delle informazioni o documenti su cui si fonda l'accusa.

Tutte le spese dell'arresto o della estradizione saranno soddisfatte dal Governo a nome del quale fu fatta la domanda.

Art. 6. L'estradizione non potrà aver luogo:

1° Se gli accusati sono nazionali del paese ove si trovano, ed al di cui Governo si domanda la estradizione;

2° Per delitti politici.

Resta ben inteso che, nel caso fosse stata concessa la estradizione per alcuno dei reati enumerati nell'articolo secondo, non si potrà processare nè punire gli accusati per delitti politici commessi o non coi crimini pei quali fosse stata concessa la estradizione.

Art. 7. Concessa la estradizione, non si potrà processare gli accusati per crimini diversi da quelli che motivarono la concessione; e se nel corso del processo si imputassero gli accusati di alcuno degli altri crimini enumerati nell'articolo secondo, sarà necessario domandare una nuova estradizione al Governo che concesse la prima, senza di che non si potrà iniziare un nuovo procedimento, nè si potrà prolungare la detenzione degli accusati per più lungo tempo dopo che siano stati assolti od abbiano purgata la sentenza del primo reato.

Art. 8. Le disposizioni del presente trattato non potranno in nessun modo applicarsi ai crimini enumerati nell'articolo secondo, che siano stati perpetrati anteriormente alla data dello scambio delle ratifiche dello stesso.

Art. 9. Il presente trattato continuerà in vigore tanto che non sia abrogato dai due Governi degli Stati contraenti, o da uno di essi; ma perchè sia abrogato da uno solo, dovrà questo darne avviso all'altro Governo con dodici mesi di anticipazione.

Art. 10. Il presente trattato sarà ratificato in base alla costituzione di ciascuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Messico, nel termine di un anno, o prima se sarà possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari firmano il presente trattato e vi appongono i loro sigilli rispettivi.

Fatto in due originali, nella città di Messico, il giorno diciesette di dicembre dell'anno milleottocentosettanta.

Carlo Cattaneo.
Sebastiano Lerdo de Tejada.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze, addì cinque del mese di marzo l'anno del Signore milleottocentosettantuno, vigesimoterzo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Il Num. DCCCLXXV (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Società della Cassa di Risparmio di Empoli del 29 aprile 1873;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Empoli del 3 febbraio 1873;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Firenze del 28 febbraio 1873;

Visto il regolamento generale per le Casse di Risparmio affiliate di prima classe alla Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze approvato con ordinanze del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici di Toscana del dì 29 settembre 1856;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'erezione nel comune di Empoli (Firenze) di una Cassa di Risparmio affiliata di prima classe alla Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze in conformità del regolamento particolare visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Interno con decreti del 24 maggio 1874:

A commendatore:

Viarana cav. Luigi;

Sola cav. Pietro, membro del Consiglio provinciale di Venezia.

Ad uffiziale:

Pasetti cav. dott. Giuseppe, sindaco di Montebello.

SULLA PROPOSTA del Ministro Guardasigilli con decreto del 18 maggio 1874:

A cavaliere:

Riglione Salvatore, giudice di tribunale civile e correzionale, collocato a riposo.

SULLA PROPOSTA del Ministro della Guerra con decreto del 28 maggio 1874:

Ad uffiziale:

Ametis cav. Carlo, tenente colonnello nel 20° reggimento fanteria, collocato a riposo.

SULLA PROPOSTA del Ministro della Marina con decreti del 31 maggio 1874:

A cavaliere:

Scarpa Antonio, capitano di porto di 3ª classe;

Serra Gio. Battista, ufficiale di porto di 2ª cl.;

Merello Giacomo, capitano marittimo;

Volpe Giuseppe, id.

SULLA PROPOSTA del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio con decreti del 8 giugno 1874:

A commendatore:

Scarabelli Giuseppe, senatore del Regno.

A cavaliere:

Fadiga Giuseppe, ragioniere di 1ª classe nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Gherzi-Paruzza Adolfo, sottosegretario di 1ª classe id.;

Merloni Giovanni, ingegnere;

Angeli Davide, id.

SULLA PROPOSTA del Ministro delle Finanze con decreto del 3 maggio 1874:

A cavaliere:

Bachmann cav. Luigi, consigliere della cessata contabilità di Stato di Venezia.

Elenco *di Sindaci nominati con RR. decreti in data 13 aprile* 1874:

(Pel triennio 1872-73-74):

Provincia di Alessandria.

Occimiano — Gasparolo avv. Giuseppe.

Scandeluzza — Bezzio dott. cav. Felice.

(Pel triennio 1873-74-75):

Provincia di Bari.

S. Michele di Bari — Daddabbo Nicolò.

Provincia di Belluno.

Pieve d'Alpago — D'Alpaos Giovanni.

Alleghe — Da Pian Giuseppe.

Danta — Doriguzzi Osvaldo

Quero — Bacchetti Gaspare.

(Pel triennio 1872-73-74):

Provincia di Cagliari.

Bonarcado — Cubeddu dott. Ignazio.

Provincia di Sassari.

Tissi — Pais Carlo.

(Pel triennio 1873-74-75):

Provincia di Campobasso.

Campo di Pietra — Barile Martinangelo.

Provincia di Caserta.

Marigliano — Montagna Sebastiano.

Provincia di Lecce.

Surbo — Messa Luigi.

(Pel triennio 1872-73-74):

Provincia di Novara.

Arona — Vanzina Stefano.

Ghemme — Ramellini Giuseppe.

Cerreto Castello — Ceria Paolo.

Zimone — Perazzone Bernardo.

Provincia di Parma.

Zibello — Boni Domenico.

(Pel triennio 1874-75-76):

Provincia di Roma.

Genazzano — Moschetti Agostino.

(Pel triennio 1872-73-74):

Provincia di Sondrio.

Teglio — Donchi Battista

(Pel triennio 1873-74-75):

Provincia di Venezia.

S. Michele al Tagliamento — Gregorina nobile dott. Giovanni.

S. M., *sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti dell'8 giugno 1874:

Amari-Cusa comm. Bartolomeo, prefetto di 2ª cl. nell'Amministrazione della provincia di Rovigo, nominato prefetto di 2ª classe in quella di Forlì;

Malusardi comm. Antonio, id. di 3ª classe id. Forlì, id. prefetto di 3ª classe in quella di Rovigo;

Simonetta cav. avv. Ferdinando, consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, id. sottoprefetto di 2ª classe nell'Amministrazione medesima;

Sanfilippo cav. avv. Giuseppe, sottoprefetto di 2ª classe id., in aspettativa per motivi di famiglia, id. consigliere delegato di 2ª classe id.;

Strambo Pier Ottavio, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso segretario di 1ª classe nell'Amministrazione stessa;

Ovidi Luigi, id. id. id., id. id. id.;

Sacchetti avv. Berardo, id. id. id., id. id. id.

Con R. decreto del 31 maggio 1874:

Donati Ercole, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato computista di 1ª classe dietro sua domanda.

Con R. decreto dell'8 giugno 1874:

Camilla Luigi, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute dietro sua domanda.

Con RR. decreti del 31 maggio 1874:

Valenti Giulio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute dietro sua domanda;

Macaluso avv. Vincenzo, già consigliere di 3ª cl. id., in disponibilità, collocato a riposo;

Meda-Garino avv. Filippo, id. id. id., id., id. dietro sua domanda.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, ed in seguito al parere del Consiglio Superiore di Marina, nella udienza del 23 aprile 1874, ha fregiato il ricevitore doganale Farina Diego della medaglia in argento al valor di marina istituita col R. decreto 15 aprile 1860, in premio di filantropica e coraggiosa azione da esso compiuta presso la spiaggia di Cefalù.

Il Ministro *predetto ha premiati con la menzione onorevole al valor di marina, previa autorizzazione avutane dalla prefata M. S. in udienza del 24 maggio 1874, le seguenti persone per altre generose azioni compiute nei luoghi infradescritti:*

Agliotti Giuseppe, sottobrigadiere doganale, porto-canale di Bevano (Rimini);

Simo Ezio, guardia doganale, id. id.;

Zampini Giacomo, id., id. id.;

Amato Antonio, brigadiere doganale, rada di Reggio (Calabria);

D'Ottavio Ferdinando, marinaro mercantile, canale di Pescara.

Con RR. decreti *delli 30 aprile, 3 e 15 maggio 1874, sulla proposta del Ministro della Marina, ebbero luogo le disposizioni seguenti nel corpo delle Capitanerie di porto:*

Devoti Romolo, ufficiale di porto di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio;

Sardi Tommaso, applicato di porto, accettate le volontarie sue dimissioni dallo impiego.

L'applicato di porto Maddalena Luigi, in aspettativa per motivi di salute, ha cessato, dal 16 aprile 1874, di far parte dell'Amministrazione per effetto del combinato disposto dagli articoli 3 e 4 della legge 11 ottobre 1863, numero 1500.

Con decreto Reale 15 maggio 1874 Marchetti Andrea, reggente vicedirettore di 2ª classe nell'Amministrazione delle carceri, dispensato dal servizio dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute

---

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, mentre poneva in opera ogni mezzo per render migliori in Italia le condizioni dei boschi, non seppe mai disconoscere come una delle cagioni più gravi che si opponevano fra noi alla completa o almeno soddisfacente riuscita de' suoi sforzi, si erano le limitate od erronee nozioni che su tal materia si hanno da una gran parte dei nostri coltivatori e la deficienza assoluta di un Manuale popolare sulla cultura dei boschi e sulla maniera di trarne, senza danno per l'avvenire, il maggior possibile vantaggio.

Penetrato da tale necessità, il Ministero offriva in altri tempi un premio all'autore di un libro, nel quale fossero esposte in modo molto breve e chiaro le regole più essenziali per la cultura, il buon governo e la utilizzazione delle selve.

Varii furono allora i lavori presentati, ma per sentenza di un'apposita Commissione giudicante, nessuno di essi fu ritenuto meritevole di conseguire il premio.

Oggi il Ministero, insistendo nella primitiva idea, e dopo avere interrogato il Consiglio di Agricoltura (Comitato superiore forestale), fa un nuovo appello ai selvicuitori italiani e a tutti quanti di cose forestali si occupano fra noi perchè si diano a colmare la lamentata lacuna, e promette un premio di lire mille a chi presenterà un Manuale o Trattato popolare sui boschi

breve e chiaro il quale a giudizio di una Commissione di uomini competenti, avrà meglio sviluppato il seguente

PROGRAMMA:

1° Il manuale popolare forestale essendo in special modo diretto a dare una acconcia istruzione su tutto quanto si riferisce ai boschi, dovrà essere breve, chiaro e spogliato di tutto quello che può riuscire non intelligente, o almeno oscuro a coloro pei quali è destinato;

2° Senza pretendere d'imporre un definitivo programma del modo e dell'ordine col quale nella citata operetta dovranno essere distribuite le varie materie, il Ministero ritiene che il seguente potrebbe soddisfare all'uopo:

a) Nozioni, o modo di proemio sulla utilità ed importanza delle selve;

b) Elenco degli alberi ed arbusti che hanno tra noi importanza nella cultura delle selve. Descrizione di essi. Metodi più acconci per propagarli. Clima e suolo che a ciascuna specie si confanno;

c) Regole generali sulla riproduzione naturale ed artificiale dei boschi. Semenzai e piantonai;

d) Cultura dei boschi nelle spiaggie marine, nelle pianure, nelle colline e nei monti;

e) Diradamenti e potatura;

f) Diverse maniere di governare i boschi. Alto fusto. Ceduo. Composto. Capitozza;

g) Del taglio. Stagione adattata per eseguire i tagli. Modi di eseguirli. Taglio raso. Taglio a scelta. Taglio a salto, ecc.;

h) Maturità economica delle piante. Turno nelle macchie cedue;

i) Cause che deteriorano lo stato dei boschi. Tagli Tagli furtivi. Pascolo del bestiame. Incendi. Scortecciamento. Danni d'insetti;

k) Prodotti principali. Legname. Sue qualità, suoi usi. Legname da costruzione e da opera. Legname da ardere;

l) Prodotti secondari. Scorze. Frutta silvestri; resine; gomme; materie per le arti, le industrie e per la farmacia;

m) Prodotti dell'industria forestale: carbone. Modo di prepararlo. Potassa e modo di ottenerla;

n) Valutazione e stima dei boschi.

Il termine utile per la presentazione dei manoscritti è fissato a tutto il dì 31 dicembre 1874.

La Commissione incaricata dello esame dei lavori presentati pronunzierà il resultato dei suoi giudizi entro il periodo di mesi sei dalla chiusura del concorso.

I manoscritti porteranno invece del nome dell'autore una epigrafe, e questa sarà ripetuta sopra una busta suggellata entro la quale l'autore scriverà il suo nome e domicilio.

Roma 29 marzo 1874.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

GLI ABITANTI DELL'AFRICA CENTRALE

(Lettera postuma di DAVIDE LIVINGSTONE)

Sommario: La schiavitù — Gli Harem — La vita domestica — L'agricoltura — Le missioni cristiane.

Tra le carte del dottore Livingstone, ricevute dal ministero inglese degli affari esteri, trovasi la lettera seguente, indirizzata dal celebre viaggiatore al sig. James Gordon Bennett, proprietario del *New-York Herald*:

Usyanyembe, sud-est dell'Africa, 9 aprile 1872.

Caro Signore,

Procurando io di darvi un'idea del commercio degli schiavi in questo paese e dei mali che ne derivano, mi importava, anzi ogni cosa, di rimanere al disotto della verità, affinchè niuno potesse muovermi il rimprovero di esagerazione. Del resto, difficil cosa è il fare un quadro che sia più triste della realtà, e mi sembra impossibile di esagerare le enormezze che si commettono. Le osservazioni fatte da sir Baker (*) sull'atroce condotta dei mercanti di schiavi del Nilo Bianco concordano con quanto io stesso ho potuto osservare presso i trafficanti arabi, e presso i meticci portoghesi più a mezzodì. Gli spettacoli ai quali ho assistito, quantunque siano gli incidenti ordinari di questo preteso commercio, sono così terribili, che io mi sforzo sempre di allontanarne la rimembranza. Coll'aiuto del tempo mi riesce, per l'ordinario, di porre in dimenticanza le cose disaggradevoli, ma queste scene della schiavitù non posso assolutamente dimenticarle; desse ad un tratto mi si ripresentano all'animo, e talora mi riscuotono dal sonno nel cuor della notte, e, inorridito, me le vedo passare davanti agli occhi in tutta la loro terribile realtà.

Può darsi che alcuni scorgano in ciò l'indizio di un intelletto debole, poco filosofico, poichè vi ha chi sostiene che l'intiera umana famiglia passò per la trafila della schiavitù, progresso necessario per uscire dallo stato bestiale (cannibalismo, età della pietra, bronzo e del ferro). L'idolatria e la schiavitù formano, secondo che alcuni danno a intendere, parte integrante del progresso dell'umanità. I difensori di queste teorie citano anche fatti interessanti a proprio favore; ora, ogni uomo istruito impara con piacere un fatto nuovo, benchè spesse fiate egli non possa spiegarselo o farlo concordare con altri fatti precedentemente conosciuti. Alla mala parata, egli lo mette quasi tra le rivelazioni. Non si può a meno di ammirare la forza volitiva della maggior parte di questi intrepidi esploratori della verità scientifica; questi veri e nobili scienziati, tenetevelo per detto, non hanno alcuna idea preconcetta, e vanno dietro alla verità ovunque dessa può condurci.

Che cosa, per esempio, havvi di più bello che vedere la calma e serenità colle quali Darwin ha sostenuto la sua rinomata teoria sull'origine delle specie? I suoi successori immediati, i suoi compagni di lavoro, hanno essi pure partecipato alla sua calma e filosofia. Quali che possano essere le loro congetture sul passato della specie umana, questi veri scienziati provano i sentimenti più benevoli per le razze più degradate di uomini; essi considerano la schiavitù come una immensa sventura per gli schiavi, come una disgrazia ancora più immensa pei padroni. Quasi tutti desiderano che l'educazione divenga accessibile a tutti i membri dell'umanità, e per la maggior parte lavorano con ardore colle loro conferenze, colle loro opere, con tutti i mezzi disponibili, a fine di propagare l'istruzione fra le masse.

Il progresso umano nulla ha da paventare per opera di uomini, quali eglino sono. Ma altri ve ne ha, i quali tirano a follia la scienza: sono i pesciolini della scienza, la minutaglia (prodigi scientifici in embrione), i quali procurano di seguire la traccia di quei veri scienziati. Un cavallo si smascellerebbe dalle risa (perdonatemi l'espressione) al vederli così tumefarsi d'orgoglio, rizzarsi sulle calcagna e dedurre dai più semplici fatti le più sorprendenti conclusioni; quanto più sorprendenti queste, tanto più felici dessi. Mi ricordo di avere udito a Londra un tale che leggeva un suo scritto; egli sosteneva che la specie umana esiste già da centomila anni, fors'anche duecento mila. Se qualcuno gli rispondeva, ciò era per solleticarlo dilettosamente e per assicurarlo che egli aveva assolutamente risoluto la questione della discendenza umana dalle scimie; perchè, se la razza umana esisteva, i nostri antenati si procuravano il fuoco fregando due pezzi di legno uno contro l'altro, e, non altrimenti dagli Africani di oggidì, essi dovettero scorticarsi le dita e farsi levare le vesciche alle mani pel periodo di centomila anni, prima di inventare li zolfanelli chimici. Ma allora eglino dovevano essere asini famosi! Può darsi che gli uomini discendano dalle scimie, ma nessuno penserà che le scimie abbiano procreato asini. Se è vero che la nostra stupida razza umana abbia mestieri di passare per la scuola della schiavitù e del commercio degli schiavi, dobbiamo disperarne, e sarebbe quasi a desiderare che quella scomparisse dalla terra; quanto più presto, tanto meglio.

Spesse fiate, durante il mio soggiorno nell'Inghilterra, mi venne fatta questa interrogazione: « Gli Africani consentirebbero essi a lavorare? » Io rispondeva: « Sì, purchè siano pagati. » Questa mia risposta produceva un effetto invariabile: io vedeva allungarsi la faccia del mio interlocutore, tanto che ho finito col credere (forse sarà un giudizio temerario) che l'intenzione sarebbe di farli lavorare gratuitamente; si vorrebbe in una parola essere possessori di schiavi. Io sospetto assai che una parte almeno della simpatia che nell'Inghilterra alcuni provavano per la *causa del Sud*, così chiamata dai semplici di spirito, durante la guerra civile d'America, proveniva da un segreto desiderio di possedere schiavi.

Vi ebbe un inglese, il quale si avvisò di mettere in pratica questa bella teoria di raccogliere senza la spesa d'un baiocco il frutto del lavoro di una razza inferiore. Egli aveva un fratello, membro del Parlamento per una tra le grandi città della Gran Bretagna. Sua madre, morendo, gli lasciò duemila lire sterline (50,000 lire); egli impiegò questo danaro nell'acquistare, pel capo di Buona Speranza, un carro con bovi e un fardello di mercanzie, composto principalmente di tabacchiere di carta pesta, ciascuna delle quali portava uno specchietto al di sopra e nell'interno del coperchio; ciò era per lui il nerbo della guerra. Quindi partì e penetrò fino alla mia missione, più di 1600 chilometri nell'interno delle terre. Vide che in cambio delle sue tabacchiere egli non poteva procurarsi nemmeno gli alimenti. Io gli chiesi come mai avesse egli impiegato il suo danaro in cose tanto inutili, ed egli mi rispose avere letto in qualche relazione di viaggio, che gli indigeni amavano di specchiarsi, e adoravano il tabacco, e quindi egli proponevasi di comperare molta quantità di avorio in cambio delle sue preziose tabacchiere. Discorrendo con lui mi avvidi, così almeno mi sembrò, che egli nudriva perfino la lusinga di essere scelto a capo da qualche tribù; infatti egli mi disse che conosceva un giovane il quale aveva questa speranza, e io confesso che ho attribuito a lui stesso questo pensiero. All'infuori delle sue tabacchiere egli non possedeva assolutamente nulla affatto; egli adunque venne a vivere con noi per due mesi, ma le nostre vettovaglie declinavano rapidamente. Io aveva preso moglie poco tempo prima, e la mia giovine consorte non poteva sopportare l'idea di ricusare l'ospitalità verso un concittadino. Una voce interna, la quale mi ordinava di recarmi a visitare un'altra tribù, rimosse la difficoltà.

— Oh! — disse il nostro ospite — vi accompagnerò.

— È meglio che non ci accompagniate — gli risposi io, senza però addurgli alcuna ragione.

Egli non volle lasciarci senza regalarci qualche dozzina delle sue tabacchiere. Ma non ho mai potuto servirmene. Egli ripeteva sovente:

— Si crede che i negri siano ignoranti e stupidi, ma che diavolo! darebbero dei punti a un inglese.

Fortunatamente individui così assurdi come costui sono scarsi; ciò non di meno perchè tanti vi sono i quali mostrano di rimpiangere l'emancipazione degli schiavi nella Giammaica e negli Stati Uniti del sud? Certa gente non può parlare della emancipazione senza biasimarla come un grave errore, quantunque il reverendo dottore Channing, il quale aveva studiato questo argomento durante tutta la sua vita, e che se ne intendeva più di chicchessia, avesse dichiarato, che i piantatori del Sud, col ristabilire la schiavitù, diedero prova della più insigne follia. Il fatto dimostrò che egli aveva ragione; e se mai gli Stati del sud ristabilissero la schiavitù, ne verrebbe la rovina del paese. Può darsi che non sarebbe molto rispettoso paragonare le ragioni dei così detti filosofi, i quali allegando l'esempio dell'antichità pretendono che la schiavitù sia cosa naturale e necessaria all'uomo, col ragionamento di certi indigeni della tribù di Manuyema; ma vi lascio il giudicare se non vi abbia un tantino di analogia. Questi Manuyema avevano ucciso un gorillo, che in quel paese chiamasi *soko*; questo animale aveva le orecchie bucate per farvi passare qualche anello. Grande emozione e grave discussione su questo fatto, per arrivare finalmente alla conclusione che egli era evidentemente morto uomo per risorgere soko. Almeno vi era un punto a favore di questa teoria: la presenza dei buchi alle orecchie.

Ora vi darò un'idea della felicità perfetta, per amor della quale questi veri o supposti arabi commettono ogni sorta di atrocità nell'Africa centrale. Un giorno io conversava con un principe arabo, di razza meticcia; egli sosteneva (è l'opinione generale del paese) che le donne sono cattive, assolutamente cattive. Volli ammettere che ve ne ha che valgono assai poco, ma che in complesso elleno sono buone e fedeli. Egli mi rispose che gli Inglesi non lasciavano tanta libertà alle loro donne se non perchè non le conoscevano così bene come gli Arabi le conoscevano.

— No, no — soggiunse egli — non esiste donna buona; nè donna araba, nè donna inglese possono essere buone! Tutte cattive.

Continua.

(*) V. *Gazzetta Ufficiale* nn. 13 e 31, anno 1874.

NOTIZIE VARIE

Leggiamo nella *Perseveranza* del 24 corrente che, la Commissione centrale di Beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio di Milano, accogliendo, in seduta del giorno 18 giugno 1874, le proposte dell'onorevole Consiglio di aggiudicazione dei premi alle Società operaie, invitate all'11° concorso aperto con avviso 20 dicembre 1873, ha assegnate le seguenti distinzioni:

L. 500 alla Società degli operai di Bergamo.
» 500 alla Società maschile di Camerino.
» 500 all'Associazione generale degli operai di Milano.

La medaglia d'oro.

Alla Società di mutuo soccorso degli operai di Foiina — Id. id. id. di Monzambano — Id. id id. di Siena — All'Associazione id. fra gli artieri operai di Sinigaglia.

La medaglia d'argento:

Alla Società operaia di Bardi — Id di mutuo soccorso dei caffettieri di Bologna — Id. id. dei tipografi ed arti affini di Bologna — Id. operaia di mutuo sussidio ed istruzione di Brescia — Id. di mutuo soccorso fra gli operai di Castel del Piano — All'Associazione generale degli operai di Chieri — Alla Società operaia di Cittadella — Id. degli operai di Coggiola — Id. di mutuo soccorso degli operai di Colle di Val d'Elsa — Id. id. id. di Cortona — All'Associazione id. id. di Cremona — Alla Società delle operaie di Cremona — Id. di mutuo soccorso degli operai di Cupramontana — Id. id. id. di Desenzano — Id. operaia di Fojano — All'Associazione di mutuo soccorso fra gli operai di Imola — All'Istituto delle artigiane di Jesi — Id. di mutuo soccorso maschile di Jesi — All'Associazione di mutuo soccorso fra gli operai di Lugo — Alla Società id. degli operai di Mantova — Id. operaia maschile di Meldola — All'Associazione degli operai di Montecosaro — Alla Società id. di Monticiano — Id. di mutuo soccorso id. di Ostiano — All'Associazione operaia Piacentina di Piacenza — Id. di mutuo soccorso fra gli operai di Pisa — Alla Società id. fra i contadini di Rivarolo Fuori — Id. operaia id. di S. Giovanni in Persiceto — Id. di mutuo soccorso fra le donne di Siena — Id. degli operai di Sinalunga — Id. di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Udine — Id. di mutuo soccorso fra operai, artieri e facchini della Giudecca di Venezia — Id. id. degli artigiani ed operai di Viadana.

Verrà pubblicata, in seguito la relazione su questo 11° concorso e sarà distribuita a tutte le Società concorrenti.

Le Società premiate con medaglie d'oro e di argento, che ora si stanno coniando, ne avranno la consegna fra un mese.

— L'altro ieri, scrive la *Lombardia* di Milano del 23, ebbe luogo l'adunanza generale degli istruttori d'Italia. Nell'aula della Società d'incoraggiamento si trovarono radunati 75 consoci, buon numero di rappresentanti di altre Società, gli assessori municipali Vittadini e Zirotti, i signori Giuseppe Sacchi consigliere provinciale, avv. Baral consulente dell'Istituto, prof. Dansi rappresentanti il Consiglio medico, e gli egregi Somasca, Ravasio e Polli.

Con cortesi lettere significarono il dispiacere di non potervi intervenire il senatore sindaco di Milano, e gli assessori Labus e Negri, per altre coincidenze, e l'egregio provveditore per incomodi di salute.

Il presidente Ignazio Cantù e l'economo ragioniere Colombo esposero la parte storica e la economica dell'Istituto, i nuovi beneficii recati dal Ministero, dal conte e dalla contessa Mondolfo, dai municipi di Lodi, Chiavenna, Mantova, dal ff. di provveditore di Sondrio, dal consigliere Delfinoni e da ispettori e provveditori.

La Società a tutto maggio aveva introitate lire 573,502, distribuite in pensioni circa lire 300,000, e possedeva il patrimonio di 216,000 lire solidamente impiegate.

Oltre i membri della Società presero parte attiva alle discussioni i signori: Baral, Sacchi, Somasca ed altri; fu consegnato il premio Natòli alla signora Emma Della Valle di Varese, ed acclamati protettori onorari i signori: Ministro e Segretario dell'Istruzione Pubblica, contessa Mondolfo ed avv. Delfinoni.

— Al *Giornale di Sicilia* di Palermo del 22 corrente scrivono da Castelvetrano:

La nobilissima idea vagheggiata mai sempre di veder sorgere in Castelvetrano un Museo, ove conservarsi le reliquie Selinuntine, finalmente raggiunse la meta.

Il giorno 14 del corrente mese coll'intervento dei signori prefetto e sottoprefetto, delle autorità civili e militari, del Consiglio e della più eletta cittadinanza veniva inaugurata questa bell'opera, che rammenta i costumi e le arti dei popoli che furono, che agevola lo studio della storia primitiva della patria.

Questo giorno fu memorando per Castelvetrano, segnò una pagina negli annali del municipio, e merita essere ovunque conosciuto, perchè possa apprendersi come in questo paese si apprezzano le arti, il morale e materiale progresso.

— Regia Deputazione di storia patria per le provincie di romagna.

Tornata XIII, 24 maggio 1874.

Il socio corrispondente professore Francesco Bertolini finisce la lettura, cominciata nella tornata anteriore, della sua dissertazione su *La signoria di Odoacre e l'origine del medio evo.*

Il ch. dissertatore segue discorrendo di una altra scoperta che gli storici moderni, e primo il Bower, avrebbero fatto circa la signoria di Odoacre: il diritto dagli imperatori medioevali accampato di eleggere i papi moverebbe dalla intromessa di Odoacre nella elezione di Felice III. Ma cotesta intromissione si riduce a un accordo preso con papa Simplicio, acciò che, per evitare turbamenti e scandali, la elezione del suo successore non potesse celebrarsi senza previo consenso di Odoacre. Fu dunque un provvedimento straordinario e passeggiero: mentre la pretesa degli imperatori medioevali derivava dalla relazione di sudditanza in che Costantino aveva collocato la chiesa legittimandola come instituzione dello Stato. Sì che, raccogliendo e ristringendo, le novità della signoria italica di Odoacre sono due: il titolo regio assunto dal dominatore: il trasferimento della imperiale dignità di occidente nell'imperatore di Constantinopoli. Quanto al primo, il ch. socio aveva già detto nella passata lettura che esso riferivasi al dominio su i barbari. Comparisce quel titolo in un papiro del 489 col quale si assegnano le rendite di alcuni fondi a un Pierio conte dei domestici; a un barbaro. Su le monete, *Odovacar* non si intitola nè *rex* nè *dominus* ma *Flavius*: egli, cioè, il restitutore del sistema constantiniano, si attribuiva il nome della casa di Constantino. Nè l'esercizio della prerogativa imperiale di battere moneta era una novità di Odoacre: l'aveva già fatto Ricimero. Nè cosa nuova era il trasferimento della dignità imperiale su l'occidente al Cesare di Bisanzio; era invece la riproduzione d'un fatto, era la restituzione d'un sistema che non sarebbesi dovuto violare. Dalla pluralità dei Cesari Roma non aveva guadagnato nulla: chè gli occidentali dimoravano quasi sempre lungi dalla città eterna, e, a cominciare dal secolo V, fermaron la sede in Ravenna. Da allora la dignità dell'imperatore d'occidente non fu più che un'ombra, il potere effettivo passò nelle mani dei comandanti delle milizie barbariche ausiliarie, di Stilicone, di Ezio, di Ricimero, di Gondebaldo e di Oreste. Ricompensati i primi due della tutela data all'impero con la morte, i successori convertirono quella tutela in padronanza concedendo essi l'impero a loro creature, sin che venne Odoacre a sollevare la porpora cesarea da tanta bassura restituendola a cui per diritto di secoli apparteneva. Ma lo estinguersi del nome imperiale in occidente dopo la deposizione d'Augustolo fece parere rivoluzione quel che era restaurazione; e la tradizione aruspicale, cambiata in fede politica nel secolo V, che i destini di Roma sarebbero stati compiuti col dodicesimo secolo della sua esistenza, e il rassegnato sbigottimento degli animi dopo il sacco vandalico, fecero ai contemporanei veder finito l'impero nel fanciullo che riuniva miseramente il nome del primo re e del primo Augusto.

GIOSUÈ CARDUCCI *segretario.*

— Nella rivista americana dell'*Eco d'Italia* di Nuova York del 6 giugno corrente si legge:

La legge, che a protezione dei piccoli italiani ed a prevenire il vagabondaggio fu approvata dalla Legislatura di New-York, non è più, come taluni andavano vociferando, lettera morta. La Commissione di Polizia, che aveva decretato l'arresto di tutti i ragazzi trovati in istrada suonando, ne ordinò mercoledì l'esecuzione e ben una sessantina furono già tolti dalle mani di infami padroni, i quali continuavano il loro crudele mestiere nella certezza di potere col danaro mandar a vuoto tutto il lavoro dei pochi filantropi che si presero a cuore la misera condizione di quei derelitti fanciulli. I commissari di polizia determinati a farla finita, chiesero ed ottennero la cooperazione di questo R. console generale, ed ai fanciulli arrestati comincierà a sorridere un miglior avvenire, mentre i padroni saranno costretti a cessare il traffico se vogliono sfuggire alla giusta severità della nuova legge. Già uno di questi svergognati speculatori è nelle mani della giustizia. La massima pena contemplata dalla legge è un anno di carcere con 250 dollari di multa.

— A Nuova York, scrive l'*Eco d'Italia* del 6 corrente, nel decorso mese di maggio furono operati il bel numero di 6600 arresti: per aggressione e battiture 650, per ubbriachezza e disordine 4200, per ladroneccio semplice 340, per furto qualificato 112, per vagabondaggio 141, per violazione alle leggi municipali 97, per violazione al codice sanitario 63.

Questi delitti e contravvenzioni furono commessi da 3400 irlandesi, da 2150 americani, da 800 alemanni, da 330 inglesi, da 100 francesi e da 13 *italiani*.

In proporzione al numero degli appartenenti alle varie nazionalità, gli italiani sono sempre quelli che contravvengono meno degli altri alle leggi.

Fra i ricoverati della polizia in numero di 30,170, mentre c'erano 267 francesi e 39 svizzeri, gli italiani furono solamente 8 come i belgi, che sono qui in minor numero degli italiani, e di quelli 8 si trovarono 2 cuochi, 3 commessi, 2 braccianti ed un barbiere.

DIARIO

La Camera inglese dei comuni, nella seduta del 19 giugno, continuando a deliberare sugli emendamenti relativi al *bill* dello spaccio di bevande alcooliche, respinse l'emendamento a' termini del quale non verrebbe considerata come città ogni centro di popolazione al di sotto di 1500 anime. Quindi il signor Childers propose un altro emendamento che fissava a mille anime la popolazione minima. A questo proposito la Camera approvò un sottoemendamento, col quale è stipulato che ogni centro di popolazione il quale conti mille abitanti non sarà reputato città se non quando sia stato riconosciuto come tale dal Comitato sulle patenti per lo spaccio delle bevande spiritose.

Altri emendamenti sono poscia proposti e approvati. Finalmente il *bill* è approvato alla seconda lettura. La terza deliberazione venne fissata per la seduta del 22 giugno.

La Camera dei lords, nella seduta del 19, ha approvato alla seconda lettura il *bill* relativo all'esercizio del pubblico culto.

Nell'Austria cisleitana si tenne dagli Amici della Costituzione un congresso (*Parteitag*) a Krems, dove si sono radunati, il 21 giugno, i principali deputati costituzionali. Uno fra loro, il signor Kopp, invitando i partigiani della costituzione e del progresso, senza distinzione di gradazioni di opinione, a prendere parte a questa conferenza, si esprime in questi termini: « Sarebbe una fatale illusione il credere che la costituzione e il progresso non sono minacciati da alcun pericolo solo perchè i loro avversari non signoreggiano nel Reichsrath; il credere che la cooperazione del popolo ai grandi intenti economici e civilizzatori è limitata all'adempimento dei doveri elettorali. I nostri avversari sono infaticabili nella lotta aperta non meno che nella lotta segreta: imitiamoli! »

Gli argomenti che devono essere discussi nel *Parteitag* sono le quistioni confessionali e scolastiche, la situazione economica e l'ordinamento del partito costituzionale.

Nella Camera ungarica dei deputati il signor Tisza interpellò il ministero sulla demissione del ministro austro-ungarico della guerra, generale Kühn; egli fece osservare, inoltre, che la demissione del generale Kühn e la nomina del suo successore, il generale Koller, non furono controfirmate da alcun ministro degli affari comuni, quantunque al dicastero degli affari comuni appartenga il ministero della guerra. Il presidente dei ministri promise una risposta, ch'egli fece infatti in altra seduta: disse che ciò avvenne per mera dimenticanza. A questo proposito la *Wiener Zeitung*, foglio ufficiale di Vienna, pubblicò frattanto in ritardo la lettera imperiale di notificazione al conte Andrassy, capo del ministero comune, soggiungendo che per inavvertenza (*aus Versehen*) non era stata pubblicata prima.

La Commissione costituzionale dell'Assemblea di Versaglia ha terminata, il giorno 22, la discussione generale della mozione Périer e di quella del signor Lambert de Saint-Croix. Nella sua prossima seduta la Commissione doveva nominare il relatore.

Si assicurava che la maggioranza della Commissione fosse press'a poco d'accordo per trasformare come segue la proposta Périer: « Art. 1. Il governo della Francia si compone di due Camere; Art. 2. Il potere esecutivo viene esercitato dal capo della repubblica. »

Al quale progetto la destra opporrebbe un

emendamento così concepito: « Art. 1. Il governo della Francia si compone di due Camere; Art. 2. Il maresciallo Mac-Mahon è il capo del potere esecutivo. »

« Come si vede, osserva la *France*, le due redazioni hanno un punto comune: presidente della repubblica nella prima, capo del potere esecutivo nella seconda, il maresciallo Mac-Mahon entra così nell'una come nell'altra, a parte del governo di Francia.

« L'Assemblea ci ha insegnato a non maravigliarsi più di nulla in materia di logomachie; tuttavia noi ci rifiutiamo, fino a prova in contrario, di prendere sul serio questo nuovo sperimento di prestidigitazione politica. La invenzione di parole vuote di senso politico che si attribuisce alla Commissione dei Trenta, deve essere l'opera maliziosa di qualche giornalista di buon umore che abbia voluto fare una parodia. »

L'*Union* pubblica nei termini che seguono la dichiarazione fatta il giorno 20 dal signor Luciano Brun in seno alla Commissione dei Trenta: « Persuasi che la monarchia sola può salvar la Francia nell'avvenire e preservarla anche dagli spaventosi pericoli che la minacciano presentemente, ci riserviamo, pel momento che crederemo opportuno, di proporre e di difendere con tutta l'energia di cui siamo capaci, questa soluzione nelle solenni discussioni che stanno per principiare. Noi non ci associeremo ad alcun progetto che ne sia direttamente od indirettamente la negazione. »

L'*Union* aggiunge che queste nobili e fiere parole non sono altrimenti una dichiarazione di guerra, ma esprimono una risoluzione che è ad un tempo la conseguenza degli ultimi incidenti parlamentari ed il punto di partenza di una politica nuova.

La *France* dal canto suo scrive che la rottura con ogni mezzo termine è questa volta definitiva ed irrevocabile tra la destra ed il centro destro, al quale i legittimisti imputano la responsabilità della presente confusione politica della Francia. D'altronde, domanda il foglio parigino, cosa vogliono e cosa possono fare i signori del centro destro stretti come sono fra i legittimisti che non vogliono saperne di sotterfugi, ed i gruppi repubblicani che sono risolutamente decisi ad uscire dall'equivoco?

Il *Salut Public* di Lione si mostra grandemente attristato pel modo come procedono le cose all'Assemblea: « Si ha bel tentare di reagire contro le tristi impressioni che ci assediano vedendo a qual grado di divisione, di frazionamento e di impotenza è scesa l'Assemblea. Le inquietudini sono più forti di questo istinto d'ottimismo che ciascuno porta dentro di sè e che lo aiuta a sopportare le miserie dell'oggi per speranza di un domani migliore.

« La meschina maggioranza di 29 voti che sabato si è pronunziata in favore del provvisorio che il ministero reclamava per la legge sui sindaci, non permette ad alcuno di ingannarsi sulla portata di questo squittinio. Lo si considera come un incidente che mostra più e più che la maggioranza conservatrice, dislocata, frastagliata dallo spirito di partito, non si ritrova che con grandissima fatica anche allora quando la Camera è posta in presenza di una questione di interesse sociale.

« Questa maggioranza d'ordine morale va indebolendosi ogni giorno più, ed ecco, senza contestazione, il sintomo più importante della seduta del giorno 19. »

Tra i Parlamenti, la sessione dei quali è stata chiusa in questi ultimi tempi, si annovera lo Storthing norvegio. Abbiamo già ripetutamente accennato al conflitto sorto tra quest'Assemblea ed il governo relativamente all'ammessione dei ministri alle deliberazioni parlamentari. È noto che, avendo lo Storthing votato una risoluzione, colla quale si domandava che i ministri partecipassero ai dibattimenti parlamentari, gli fu risposto con un controprogetto, col quale si acconsentiva a questa domanda, ma per compenso si chiedeva per la Corona il diritto di sciogliere la Camera. È chiaro che, senza questo contrappeso, l'equilibrio delle istituzioni parlamentari sarebbe stato alterato, ed i ministri non dipenderebbero più fuorchè dalla Camera, la quale acquisterebbe una preponderanza assoluta, a pregiudizio delle altre parti costituenti il meccanismo costituzionale. La maggioranza dello Storthing ricusò di accettare la proposta transazione, e l'autore della risoluzione primitiva annunziò che egli la ripresenterebbe alla Camera prossima.

Il Senato degli Stati Uniti, dopo una discussione di ventiquattr'ore, ha, nella seduta del 23 maggio, approvato il *bill* detto *dei diritti civili*, col quale dichiaransi aboliti gli ultimi avanzi di ogni distinzione tra i bianchi e gli uomini di colore, o antichi schiavi, nell'esercizio dei diritti civili. La maggioranza fu di 29 voti contro 16. Ora il *bill* deve passare alla Camera dei rappresentanti.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il decreto del 4 aprile 1869, n. 4997, con l'annesso regolamento pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti Nazionali di nomina governativa,

Notifica:

Art. 1. È aperto un esame di concorso per un posto semigratuito, vacante nel Convitto Nazionale presso il Liceo Giordano Bruno in Maddaloni, pei giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età. A questa ultima condizione è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto pel quale concorrono, o di altro parimenti governativo.

Art. 2. Il concorso avrà luogo nel sopraddetto Liceo Giordano Bruno nel giorno 21 agosto innanzi alla Commissione da nominarsi dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 3. Le domande di ammissione al concorso saranno ricevute sino a tutto il dì 15 luglio prossimo, scorso il quale non potranno essere più accolte.

Art. 4. Per essere ammesso al concorso, ogni candidato dovrà presentare al rettore del Convitto di Maddaloni un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio frequentato nel corso dell'anno.

La fede legale di nascita.

Un attestato di moralità rilasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene.

Un attestato autentico degli studi fatti.

L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse pel patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Art. 5. L'esame di concorso sarà fatto per doppia prova, cioè scritta ed orale.

Art. 6. La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano, e in un quesito d'aritmetica.

Quello degli alunni secondari classici, in un componimento italiano, e in una versione dal latino, corrispondente agli studi fatti.

Art. 7. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Art. 8. Il posto sarà conferito, in ordine di merito, a quel concorrente che ottenne non meno di 7/10 distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, ed a parità di voti a quello di più ristretta fortuna.

Caserta, 10 giugno 1874.

Il Prefetto: G. Belli.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL CONVITTO NAZIONALE LONGONE IN MILANO

Avviso di concorso.

Per l'anno scolastico 1874-75 saranno vacanti in questo Convitto Nazionale Longone due posti gratuiti o sei semigratuiti.

A tali posti si dichiara aperto il concorso fino a tutto il mese di luglio prossimo.

Gli aspiranti dovranno nel detto termine esibire al R. commissario, per il Consiglio di vigilanza, nella sede del Convitto stesso (via Fatebenefratelli, n. 11):

1° La istanza, con dichiarazione della classe di studio che frequentarono nel corso dell'anno, onde risulti aver essi compiuti gli studi elementari;

2° La fede legale di nascita, avvertendo che se già non appartengono a questo o ad altri Convitti nazionali, devono essere in età non maggiore d'anni dodici;

3° Un attestato di moralità a loro lasciato o dalla potestà municipale o da quella dell'istituto da cui provengono;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vajuolo, e d'essere di sana costituzione fisica;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede; e specialmente se e quale dei fratelli o sorelle di esso sia provveduto di stipendio o pensione, o sia ammesso a posti di grazia in qualche stabilimento dello Stato o di privata fondazione.

Per la superiore disposizione recata dal decreto 24 luglio 1872 del Ministro dell'Istruzione Pubblica, n. 25431-6519, si avverte che la durata del beneficio del posto gratuito o semigratuito, per coloro che intendessero darsi agli studi tecnici, è ristretta al solo corso della scuola tecnica interna del Convitto.

Il concorso è per esame.

L'esame si terrà ne' giorni 10, 11 e 12 del venturo agosto, in un'aula del Convitto Nazionale Longone, cominciando alle ore 8 del mattino, e secondo le prescrizioni del regolamento. Gli esami per iscritto e verbali consisteranno in alcuna tra le prove che, secondo le vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui il candidato aspira.

Milano, 4 giugno 1874.

Per il Consiglio di Vigilanza
Il R. Commissario: G. Carcano.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SPEZIA

Avviso.

Nelle acque del seno di Panigaglia è stata ricuperata dal mare un'ancora con catena in ferro del peso di chilogrammi 300 e del valore di lire 24 circa.

A norma portante dell'articolo 131 del Codice per la Marina mercantile il sottoscritto invita chiunque possa vantare dei titoli di proprietà sull'ancora stessa a far valere le sue ragioni presso questa Capitaneria di porto nel termine stabilito dall'articolo 133 del Codice succitato.

Spezia, li 19 giugno 1874.

Il Capitano di Porto
Bertalà.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Barcellona, 23. — Il cabecilla Mora ed i curati di Flix e di Prades con 2500 uomini attaccarono Belmunt, in Tarragona. La guarnigione, per evitare l'incendio della città, si arrese. I carlisti si fecero dare dalla città 6000 *duros* e presero alcuni ostaggi. Essi furono quindi incontrati sulla montagna dai cacciatori di Reus ed ebbero una ventina di uomini uccisi.

Roma, 24. — Il giorno 22 corrente la Regia corvetta *Ettore Fieramosca* è giunta a San Vincenzo (isola del Capo Verde). Tutti a bordo godevano perfetta salute.

Nelle ore antimeridiane d'oggi la R. corvetta *Vittor Pisani* è arrivata a Porto Saïd. Tutti a bordo godono perfetta salute. Rimpiazzato il carbone, la corvetta proseguirà il suo viaggio.

Fulda, 24. — Sono arrivati dieci vescovi, fra cui quelli di Paderbona, Magonza e Friburgo.

I vescovi di Colonia, di Posen e di Treviri sono rappresentati da delegati.

La conferenza incominciò le sue sedute.

Berlino, 24. — La *Corrispondenza Provinciale* dice che una lotta ulteriore fra lo Stato e l'ultramontanismo è inevitabile. Soggiunge che se la riunione cattolica di Magonza dovesse essere considerata come un presagio della conferenza di Fulda, lo Stato in questo caso dovrà usare di tutti i mezzi legali per vincere la resistenza del radicalismo politico della Chiesa in una maniera durevole e che sia efficace ad assicurare per l'avvenire la pace.

Versailles, 24. — L'Assemblea approvò con 401 voti contro 232 un credito di 12,000 franchi destinato a ristabilire la Commissione della censura drammatica.

Si accredita la voce che i legittimisti voteranno per lo scioglimento dell'Assemblea, se essa non acconsentisse allo ristabilimento della monarchia.

Berlino, 24. — Il giornale *La Posta* annunzia che il capitano Werner sarebbe stato condannato dal Consiglio di guerra ad una pena di reclusione.

Santander, 24. — I materiali dell'esercito del Nord vengono concentrati a Tudela e a Tafalla.

Il generale Concha trovasi a Larraga col 3° corpo.

Il 1° corpo trovasi a Lerin.

Il tempo continua ad essere cattivissimo.

Versailles, 25. — Ieri sera ebbe luogo il pranzo in onore dell'anniversario della nascita di Hoche. Vi assistevano Gambetta, Favre e tutti i deputati della Senna ed Oise.

Jeandel, che era l'anfitrione del banchetto, fece un brindisi alla memoria di Hoche.

Feray, deputato del centro sinistro, propose, secondo l'uso dei paesi liberi, un brindisi alla salute del presidente della repubblica; affermò la necessità di questo governo; disse che i conservatori liberali compresero che soltanto la repubblica può rendere alla Francia la sua prosperità e grandezza ed espresse il voto che le leggi costituzionali saranno presto votate.

Joly fece un brindisi alla deputazione della Senna ed Oise e la ringraziò per gli sforzi che essa fa per fondare la repubblica.

Jules Favre, rispondendo a questo brindisi, bevette all'unione di tutte le forze repubblicane; si congratulò dei progressi fatti e disse che tutta la Francia divenne repubblicana, come lo prova il riavvicinamento di tutte le classi.

Farjasse, decano del Consiglio generale, bevette alla salute del primo presidente della repubblica e disse che la Francia non dimenticherà mai i suoi servigi.

Gambetta fece un brindisi alla repubblica francese, che prende posto fra i governi europei come definitiva, come lo prova la successione dei due presidenti della repubblica; parlò della necessità di riunire tutte le forze repubblicane; insistette sulla convenienza che i conservatori diano una adesione leale e sincera; disse che il partito repubblicano rimase unito contro il cesarismo all'interno e contro gli avversari all'estero.

Saint-Hilaire disse di associarsi a queste idee e ringraziò in nome di Thiers.

Parigi, 24. — Il *Moniteur* dice che il granvisir avrebbe fatto consegnare la chiesa di San Salvatore ai kupelianisti in seguito ai passi fatti da un agente ufficioso del Papa in favore degli armeni ortodossi. Il *Moniteur* smentisce l'asserzione di parecchi giornali che il duca Decazes, malcontento di questo diretto intervento del Papa, abbia dato al signor di Vogüe l'istruzione di non intervenire negli affari religiosi dei cristiani sudditi del sultano. Fa osservare che i nostri ambasciatori non hanno diritto d'intervenire ufficialmente nei rapporti tra la Porta e i suoi sudditi cristiani, e per conseguenza il duca Decazes non poteva dare l'ordine di mantenere una neutralità che fu sempre rigorosamente osservata.

Parigi, 24. — La Commissione del bilancio udirà domani il ministro Magne circa i progetti di nuove imposte e i reggenti della Banca di Francia per sapere se accettano di ridurre l'annuo ammortamento dei 150 milioni pagati dallo Stato. Questa riduzione, se fosse accettata, produrrebbe l'equilibrio del bilancio senza nuove imposte.

Parigi, 24. — La lettera dell'antico ministro di Luigi Filippo a Montalivet approva la proposta del centro sinistro; dice che la salvezza della Francia esige imperiosamente l'attuazione della repubblica conservatrice.

Borsa di Vienna — 24 *giugno*.

	23	24
Mobiliare	222 50	221 50
Lombarde	141 25	140 50
Banca Anglo-Austriaca	135 25	135 —
Austriache	327 —	326 —
Banca Nazionale	992 —	995 —
Napoleoni d'oro	8 95	8 95
Cambio su Parigi	44 25	44 25
Cambio su Londra	111 90	111 70
Rendita austriaca	74 80	74 90
Id. id. in carta	69 45	69 40
Banca Italo-Austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

Borsa di Berlino — 24 *giugno*.

	23	24
Austriache	194 —	193 7/8
Lombarde	84 1/2	84 3/4
Mobiliare	131 1/2	131 1/4
Rendita italiana	65 3/4	65 5/8
Banca Franco-Italiana	— —	—
Rendita turca 5 0/0 (1865)	44 1/8	44 5/8

Borsa di Londra — 24 *giugno*.

Consolidato inglese	da 92 5/8	a 92 3/4
Rendita italiana	» 66 5/8	» 66 7/8
Turco	» 45 5/8	» 45 7/8
Spagnuolo	» 18 3/4	» 18 7/8
Egiziano (1868)	» 80 1/2	» 81 —

Borsa di Parigi — 24 *giugno*.

	23	24
Rendita francese 3 0/0	59 50	59 45
Id. id. 5 0/0	95 35	95 35
Banca di Francia	3805 —	3800 —
Rendita italiana 5 0/0	67 50	67 85
Id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	315 —	318 —
Obbligaz. Tabacchi	— —	500 —
Ferrovie Vitt. Em. 1863	196 —	196 —
Id. Romane	68 75	67 50
Obbligazioni Romane	176 —	177 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 18 1/2	25 18
Cambio sull'Italia	9 1/8	9 1/8
Consolidati inglesi	92 11/16	92 5/8

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 24 giugno 1874, ore 15 55.

Venti di nord forti in terra d'Otranto ed a Taranto, deboli e vari altrove. Tempo bellissimo in quasi tutta l'Italia. Mare calmo, agitato solo al canal d'Otranto. Il barometro è stazionario in Sardegna ed all'ovest della Sicilia, e si è alzato di 3 mill. altrove. Bel tempo e barometro alzato anche in Austria. Le condizioni meteorologiche si manterranno buone.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 23 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 0	761 4	761 5	763 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	20 4	27 0	27 3	21 8	TERMOMETRO Massimo = 27 9 C. = 22 3 R. Minimo = 17 0 C. = 13 6 R.
Umidità relativa	76	41	46	72	
Umidità assoluta	13 58	10 80	12 31	13 99	
Anemoscopio	NE. 0	N. 3	O. 12	S. 5	
Stato del cielo	9. bello, qualche cirro	8. piccoli cirri	9. bello, qualche cumulo	10. belliss.	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 24 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 4	763 0	762 4	763 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	22 0	27 8	25 8	22 0	TERMOMETRO Massimo = 28 1 C. = 22 5 R. Minimo = 17 4 C. = 13 9 R.
Umidità relativa	72	32	53	70	
Umidità assoluta	14 19	8 80	12 55	11 58	Magneti discreti.
Anemoscopio	NE. 2	O. SO. 10	SO. 16	S. 3	
Stato del cielo	10. belliss.	4. grossi cumuli sparsi	8. piccoli cumuli ad Est	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 25 giugno 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2 semest. 74	—	71 60	71 55	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 trimest. 74	537 40	—	—	—	—	—	—	520 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	73 30	73 25	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 55	72 50	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	72 »	71 90	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1. genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1447 »	1445 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	406 »	405 50	—	—	—
Banca Generale	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	214 50	213 »	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)		500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gaz	1 semest. 74	500	360 »	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 25	109 10	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 55	27 50	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 10	22 08	—
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 1° sem. 1874 73 92 1/2, 90, 87 1/2 fine — 2° sem. 1874 71 60, 57 1/2 cont.

Cert. emiss. 1860-64 73 30.

Prestito Rom., Blount 72 50.

Banca Romana 1447 cont.

Banca Generale 405 25 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: B. TANLONGO.

ROMA
Via dell'Impresa, Palazzo Monte Citorio
N° 8.

EREDI BOTTA

TORINO
Via delle Orfane, Palazzo Barolo
N° 8.

LEGGE
PORTANTE MODIFICAZIONI ALLO ORDINAMENTO DEI GIURATI
ED ALLA PROCEDURA NEI GIUDIZI AVANTI LA CORTE D'ASSISE
8 giugno 1874 (numero 1937)
E ISTRUZIONI PER LE COMMISSIONI COMUNALI
INCARICATE DELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI GIURATI
DIRAMATE
da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

Prezzo: L. 1.

LEGGE
SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE
8 giugno 1874, numero 1938 (Serie 2ª)

Prezzo: Cent. 50.

SECONDA APPENDICE
ALLA COLLEZIONE DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE
relative alle tasse di Registro, Bollo, Ipoteche e tasse congeneri
EDIZIONE EREDI BOTTA — 1868

Legge 8 giugno 1874, n° 1947, colla quale sono approvate le modificazioni al decreto legislativo 14 luglio 1866, n° 3121, ed alla legge 19 luglio 1868, n° 4480

Prezzo: Cent. 50.

COLLEZIONE
DELLE
LEGGI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE DEL 1866
sulle tasse di Registro e di Bollo
di quelle del 1862 e 1865
PER LE TASSE SULLE SOCIETÀ, SUI REDDITI DI MANOMORTA E SULLE OPERAZIONI IPOTECARIE
e della legge del 1867
sugli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, con richiamo ad ogni articolo delle modificazioni introdottevi dalla legge 19 luglio 1868 e dal regio decreto 15 ottobre stesso anno, col raffronto col testo di questa ultima legge e decreto, non che della legge e regolamento per le tasse sulle concessioni governative,
CON GLI INDICI ANALITICI ED ALFABETICI
delle leggi e regolamenti di registro e bollo, e coll'aggiunta della prima e seconda appendice alla collezione

Un volume di circa 500 pagine — L. 3 60.

Dirigere le domande affrancate e munite del corrispondente vaglia alla Tipografia EREDI BOTTA in Roma.

AVVISO D'ASTA.

Ad istanza del collettore consorziale di Orbetello, nel dì 25 luglio 1874, ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nel dì 1 e 8 agosto successivo, avrà luogo nella R. pretura la subastazione a danno del signor Gennaro Ugazzi di Adriano di un fabbricato posto in Orbetello nella via Cavour, in sez. O, part. 132 e 133, col reddito di L. 300, confinato dai signori FF. Dewitt fu Gaetano e Barlozzi Bernardina, al prezzo minimo di L. 2193 60.

Il deposito a garanzia dell'offerta è di L. 109 68, il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Orbetello, 18 giugno 1874.

3695 *Il Collettore:* LEOPOLDO ZANNELLINI.

AVVISO D'ASTA.

Ad istanza del collettore consorziale di Orbetello, nel dì 25 luglio 1874, ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nel dì 1 e 8 agosto successivo, avrà luogo nella R. pretura la subastazione a danno di Nardelli D. Luigi di Pier Antonio e Giubbilei Pasquale, Giuseppe e Pietro fu Mariangiolo di un terreno posto in Orbetello, frazione Capalbio, in luogo detto Balza dei Viacci Secchi, Batro dell'Acqua Farina e Passo Ziga, in sez. S, part. 156, 157, 158, 159, 162 e 164, vincolato dalla servitù del macchiatico e sua perpetua riproduzione a favore della signora Vivarelli Colonna Vittoria nei Scali, col reddito imponibile di L. 155 18, e confinato da Nardelli dottor Luigi e Pescia Fiorentina, nella qual tenuta è compreso, al prezzo minimo di L. 1371 60.

Il deposito a garanzia dell'offerta è di L. 68 58, il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Orbetello, 18 giugno 1874.

3696 *Il Collettore:* LEOPOLDO ZANNELLINI.

AVVISO D'ASTA.

Ad istanza del collettore consorziale di Orbetello, nel dì 25 luglio 1874, ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nel dì 1 e 8 agosto successivo, avrà luogo nella R. pretura la subastazione a danno di Nardelli Luigi di Pier Antonio di un terreno posto in Orbetello, frazione Capalbio, in luogo detto Batro dei Viacci Secchi, con pasture e bosco, in sez. S, part. 152, 153, 150, 151, 154, 155, 168, 194, 195, 197, 323, 126, 127, 125, 130, 128, 129, 131, 160 e 161, col reddito di L. 400 88, confinato da Luigi Nardelli e Giubbilei e dalla tenuta della Pescia Fiorentina, nella quale è compreso, col vincolo della servitù del macchiatico e sua perpetua riproduzione a favore della signora Vivarelli Colonna Vittoria nei Scali, al prezzo minimo di L. 3723 60.

Il deposito a garanzia dell'offerta è di L. 186 18, il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Orbetello, 18 giugno 1874.

3697 *Il Collettore;* LEOPOLDO ZANNELLINI.

AVVISO D'ASTA.

Ad istanza del collettore consorziale di Orbetello, nel dì 25 luglio 1874, ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nel dì 1 e 8 agosto successivo, avrà luogo nella R. pretura la subastazione a danno di Capezzuoli Luigi di Gio. Battista di tre case poste in Porto S. Stefano, in via della Fortezza, al n° 2, compreso un magazzino in via della Stella, in sezione N, particella 214 in parte, col reddito imponibile di L. 191 25, confinate da dette vie, al prezzo minimo liquidato di L. 2770 80.

Il deposito a garanzia dell'offerta è di L. 138 54, il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Orbetello, 18 giugno 1874.

3698 *Il Collettore:* LEOPOLDO ZANNELLINI.

AVVISO D'ASTA.

Ad istanza del collettore consorziale di Orbetello, nel dì 25 luglio 1874, ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nel dì 1 ed 8 agosto successivo, avrà luogo nella R. pretura la subastazione a danno di Loffredo Paolo fu Domenico di un fabbricato posto in Porto S. Stefano, in sezione N, particella 1456, col reddito imponibile di L. 54, al n° 11 della via Napoleone, confinato da detta via, salvo se altri, al prezzo minimo liquidato di L. 526 80.

Il deposito a garanzia dell'offerta è di L. 26 34, il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Orbetello, 18 giugno 1874.

3699 *Il Collettore:* LEOPOLDO ZANNELLINI.

AVVISO D'ASTA

Ad istanza del collettore consorziale di Orbetello, nel dì 25 luglio 1874, ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nel dì 1 e 8 agosto successivo, avrà luogo nella R. pretura la subastazione a danno di Sclano Stefano fu Francesco di un fabbricato posto in Porto S. Stefano, in sezione N, particella 1930, col reddito di lire 350, nella via Nuova, composto di magazzini al di sotto e di recente costruzione, confinato da Galindo Giuseppe Antonio, Sclano Luigi e via già Garibaldi, al prezzo minimo di L. 2559 60.

Il deposito a garanzia dell'offerta è di L. 127 98, il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Orbetello, 18 giugno 1874.

3700 *Il Collettore:* LEOPOLDO ZANNELLINI.

FALLIMENTO

di Paoletti fratelli Onorato ed Emilio negozianti di mercerie in Roma, via Torino n. 60.

Il tribunale di commercio di Roma con sentenza in data d'oggi ha dichiarato aperto il fallimento suddetto, delegando alla procedura degli atti il sig. avv. Augusto Silvagni, sulla relazione del quale e tostochè siano potuti raccogliere gli elementi necessari si riserva di stabilire l'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti. Ha ordinato l'immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili dei falliti ovunque posti ed esistenti, nominando a sindaco provvisorio il signor Achille Bonanni e stabilendo che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale, 2ª sezione, alle ore 11 ant. del giorno 13 entrante luglio.

Ha ordinato l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 23 giugno 1874.

3686 Il vicecanc. ERMANNO PASTI.

DIFFIDAMENTO.

(2ª *pubblicazione*)

Il signor Enrico del fu Giovanni Tafi, possidente, domiciliato e residente a Casciana (provincia di Pisa), elettivamente in Livorno nello studio del signor avv. Egisto Del Fungo, posto al primo piano dello stabile n. 9, in piazza Carlo Alberto, rende noto di avere smarrita la cartella segnata di n. 846, avente la data del 26 settembre 1873, rilasciatagli dalla Banca Nazionale Toscana (sede di Livorno), relativa al deposito da lui fatto presso la Banca suddetta di numero cinque obbligazioni del Tesoro Toscano cinque per cento, del valore nominale di lire quattromiladuecento, e perciò diffida chiunque a riconoscere come legittimo detentore della cartella suddetta chi trovandosene in possesso intendesse di farne soggetto di contrattazione.

Livorno, li 18 giugno 1874.

3643 ENRICO TAFI.

PRETURA DI GROSSETO.

Accettazione d'eredità col beneficio d'inventario.

Si rende noto al pubblico che la signora Ada del vivente Enrico Frontino, vedova del fu dott. Socrate Raveggi, domiciliata in Grosseto, nella sua qualità di madre e legittima rappresentante dei di lei figli minori Ettore e Gaetano Raveggi, uniformandosi al disposto dell'art. 226 del Codice civile, ha per l'interesse dei medesimi dichiarato di accettare, come ha accettato, col beneficio d'inventario, l'eredità intestata del loro padre fu dott. Socrate Raveggi, morto in Grosseto il 4 maggio ultimo decorso.

Grosseto, dalla cancelleria della pretura, li 17 giugno 1874.

3688 A. BOARI canc.

AVVISO.

In prosecuzione della diffidazione già inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 10 aprile anno corrente, alla quale la presente pienamente si riporta per tutti gli effetti giuridici della medesima, si deduce a notizia che il sottoscritto con sentenza pubblicata il dì 11 corrente giugno dal tribunale civile e correzionale di Roma, prima sezione, è stato nominato curatore temporaneo ai beni del proprio figlio Giovanni De Angelis.

Roma, li 24 giugno 1874.

3708 P. DE ANGELIS.

DELIBERAZIONE. 3703

(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto che con deliberazione del 7 marzo 1874, resa in camera di consiglio dalla seconda sezione del tribunale civile di Napoli, per l'avvenuta morte dei signori Maddalena e Giovanni de Tommaso le somme loro assegnate sulla Cassa dei depositi e prestiti nella graduazione a danno dei coniugi Domenico de Luisa ed Elisabetta Gargiulo sono state attribuite per la prima ai suoi figli minori Eustachio e Pietro Paolo de' Nobili, e pel secondo, per due terze parti ai medesimi minori de' Nobili, e per un terzo al minore Pietro Paolo de Tommaso.

AVV. EUSTACHIO DE' NOBILI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto per ogni effetto previsto dall'art. 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870 che il tribunale civile di Torino in seguito a ricorsi presentati dalli signori Filippone Maria Marta vedova di Giuseppe Pioda, Nicola, Francesco ed Angela fratelli e sorelle fu Giuseppe, li due ultimi minori in persona del loro tutore avvocato Evaristo Baudino, emanò i due decreti di cui infra.

Il tribunale, udita in camera di consiglio la relazione del suesteso ricorso e prodotti documenti:

1. Dichiara per la morte avvenuta del Giuseppe Filippone cessata la eventualità della prole nascitura, e cessato altresì l'usufrutto cui aveva diritto;

2. Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano a cancellare qualunque annotazione esistente sui quattro certificati nominativi di rendita nel suesteso ricorso specificati portanti i numeri 87246, 87247, 53342, 53343, relativamente alla prole nascitura, ed all'usufrutto anzidetto;

3. Autorizza la divisione fra gli esponenti Filippone Maria Marta vedova Pioda, Filippone Nicola fu Giuseppe e Baudino avv. causidico Evaristo qual tutore delli minori Francesco ed Angela Filippone fu Giuseppe della rendita suddetta (compresavi per modo di collazione quella di lire 250 già ricevuta dal Nicola Filippone) mediante assegno di un ottavo alle due femmine, e del rimanente ai due maschi in parti eguali, sotto deduzione quanto al Nicola del valore di lire 250 per la rendita suddetta;

4. Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano a tramutare le rendite sopraenunciate in cartelle di rendita al portatore per la porzione del corricorrente Nicola Filippone e per quelle della vedova Pioda, ed a rilasciare due nuovi certificati nominativi per le rispettive loro porzioni ai due minori Francesco ed Angela Filippone fu Giuseppe, ed a rimettere poi tutti quanti i titoli suddetti a coloro cui spettano;

5. Finalmente commette al sig. agente di cambio in questa città cav. Vincenzo Fornaris di procedere a tutte le operazioni occorrenti per la divisione di cui si tratta, e perciò liquidare la quota di rendita spettante a ciascuno degli interessati, affinchè l'Amministrazione del Debito Pubblico possa rilasciare i nuovi titoli al portatore e nominativi.

Torino, 5 maggio 1874.

Sottoscritti: Bobbio presidente — Gradara viceancelliere.

Tenore del 2° decreto.

Il tribunale, udita la relazione, ecc.:

1. Dichiara essere i ricorrenti Maria Marta vedova Pioda, Nicola, Francesco ed Angela quattro fratelli e sorelle Filippone i soli ed esclusivi eredi del loro padre Giuseppe fu Nicola Filippone morto *ab intestato* in questa città il 17 dicembre 1873; e spettare perciò ai medesimi il diritto di riscuotere dall'Amministrazione del Debito Pubblico italiano lo intiero semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1873 sui tre certificati di rendita per la complessiva somma annua di lire 575 intestati come al suesteso ricorso coi numeri 53342, 53343, 87246, e dei quali spettava al defunto Giuseppe Filippone l'usufrutto vitalizio;

2. Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a pagare nelle proporzioni stabilite al n. 3 del precedente decreto in data 5 maggio scorso ogni somma dovuta per le cause sopranarrate alli Maria Marta vedova Pioda, Nicola, Francesco ed Angela fratelli e sorelle Filippone, quanto ai due ultimi minori, al loro tutore causidico capo avv. Evaristo Baudino, dichiarando l'Amministrazione stessa sufficientemente scaricata e liberata mediante semplice quitanza dei suddetti Filippone, o di chi legalmente munito di opportuno mandato.

Torino, 9 giugno 1874.

Sottoscritti in originale: Bobbio presidente — Gradara vicecancelliere.

Per estratto conforme

3711 G. BORGHESE sost. BAUDINO.

1ª PUBBLICAZIONE.

Per gli effetti voluti dall'articolo 89 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870 sull'istanza di Paola Bersano vedova di Giuseppe Chiaventone, portalettere, avente la capacità giuridica di alienare, nella qualità di amministratrice legale delle minorenni sue figlie Carolina ed Annetta sorelle Chiaventone, residenti in Torino, ammesse al beneficio della gratuita clientela con decreti della Commissione presso il tribunale civile di Torino otto febbraio ultimo scorso e quindici giugno corrente, lo stesso tribunale pronunciò il seguente

Decreto:

Visto il verbale di sommarie e giurate informazioni assunte il sette maggio corrente dal pretore di questa città, sezione Po, in seguito a decreto di questo tribunale 18 aprile ultimo;

Risultando dalle dette informazioni della realtà delle circostanze narrate, e della necessità e somma urgenza di devenire alla chiesta alienazione della rendita di lire dieci,

Autorizza la ricorrente Paola Bersano vedova Chiaventone, nella qualità di madre e legittima amministratrice della sua prole minorenne, di devenire alla alienazione della rendita di lire dieci di cui nel certificato del Debito Pubblico numero 74756, intestata al Chiaventone Giuseppe e vincolata ad ipoteca per la malleveria del medesimo in qualità di portalettere, e convertirne lo ammontare nel pagamento dei debiti ed in provviste di famiglia, autorizzando a tale uopo l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento del certificato n. 74756 dell'accennata rendita inscritta a favore di Chiaventone Giuseppe in altrettanta rendita libera cinque per cento.

Torino, 12 maggio 1874.

BOBBIO presidente.

Per copia:

3712 INNOCENZO RICHETTI proc.

(1ª *pubblicazione*)

IL TRIBUNALE DI TORINO

Visto l'avanti esteso ricorso ed annessivi documenti, di cui intese relazione dal giudice delegato in camera di consiglio, autorizza la ricorrente Druetti Maria vedova di Giovanni Gallotti, come unica erede di detto defunto suo marito, a ritirare dalla Cassa depositi e prestiti le lire 209 presso di essa depositate da detto Gallotti Giovanni fu Domenico, domiciliato in sua vivenza in Lanzo, risultante da polizza della stessa Cassa in data 20 giugno 1872 portante il num. 2382, dichiarando la Cassa medesima sufficientemente scaricata e liberata mediante quitanza di detta ricorrente e chi per essa.

Torino, li 21 febbraio 1874.

Firmati in originale: Gatti relatore — Bodo vicepresidente — Pinasola vicecancelliere.

3710 AVV. VINCENZO DEMARIA.

AUTORIZZAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Bologna in data 30 maggio 1874 è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento di tre certificati di rendita pubblica, intestati a Gattone Luigi fu Vittore in data 11 dicembre 1865 il 1° segnato n. 100253, di annua rendita di lire 465 — il 2° segnato n. 100255, d'annua rendita di lire 120 — il 3° segnato n. 100254, d'annua rendita di lire 35 — con vincolo ipotecario dotale a favore della Manacorda Giulietta moglie al suddetto Gattone, e rilasciarne altro d'annua rendita di lire 620, intestato liberamente agli eredi del suddetto Gattone sigg. Manacorda Giulietta vedova Gattone e Vittore, Edoardo, Cesare e Luigi fratelli Gattone del fu Luigi, tutti eredi intestati del detto fu Luigi Gattone, la prima però pei suoi diritti di usufrutto.

Tanto si deduce a pubblica notizia per tutti i fini ed effetti di legge.

3690 LUIGI MOSCA incaricato.

GIUNTA LIQUIDATRICE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

N° 9.

AVVISO D'ASTA

per la vendita di beni appartenenti a Enti morali ecclesiastici conservati per effetto della legge 19 giugno 1873, N. 1402.

Si fa noto al pubblico che alle ore dieci antimeridiane del giorno undici del mese di luglio 1874, nella sala delle vendite della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, posta in via degl'Incurabili, n. 6, piano terreno, alla presenza di uno dei membri della Giunta medesima e colla assistenza di pubblico notaro, si procederà all'incanto a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1° Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2° Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi e colle condizioni determinate dal capitolato. Il deposito potrà anche effettuarsi presso il cassiere della Giunta nel suo uffizio posto nell'ex-convento della Maddalena, piano 2°, ed essere fatto sia in numerario e biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico dello Stato, al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito.

3° Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni.

4° La prima offerta non potrà eccedere il *minimum* come appresso fissato per ciascun lotto.

5° Saranno ammesse le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.

6° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno le offerte di due concorrenti.

7° Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Ricevitore della Giunta il 5 p. 0/0 sull'importo del prezzo per cui gli venne aggiudicato il lotto in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e dell'asta staranno a carico dei deliberatari per i lotti rispettivamente loro aggiudicati.

8° La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato che, unitamente ai documenti relativi, sarà visibile tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane nell'uffizio suddetto.

9° Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10° Dell'ammontare dei canoni e livelli dai quali fossero gravati gli stabili che si alienano è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo dell'asta.

Avvertenza. — Sarà proceduto a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale contro coloro che tentassero d'impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi di violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

DESCRIZIONE DEI BENI.

N° progressivo dei lotti	PROVENIENZA	Denominazione e natura	Prezzo d'incanto	Deposito per cauzione delle offerte	Minimum delle offerte in aumento sul prezzo di stima
52	Capitolo di San Pietro in Vaticano	Tenuta di Tragliatella, con fabbricati rurali, posta fuori la Porta Cavalleggeri, descritta in catasto (Mappa 122 dell'Agro Romano) ai numeri 1 al 188 e 208 al 222, più lettera *A* (Oratorio sotto il titolo di Santa Rufina) per terreni seminativi, pascolivi, boschivi e prativi della complessiva superficie di tavole censuali 17,066 99, pari ad ettari 1706, are 69 e centiare 90, con un estimo di scudi 62,180 12, pari a lire 333,949 45. Confina con la tenuta di Tragliata dello stesso Capitolo, con quella di Fontana Murata o della Riccia, spettante al fidecommisso Floridi, con i territori di Anguillara e di Castel Giuliano, e con la tenuta di Castel Campanile della primogenitura Salviati, salvi, ecc. È affittata ai fratelli Ghezzi a tutto il 30 settembre 1882 per istromento in atti Pomponi del 23 aprile 1870.	754,500	75,450	500
53	Id.	Tenuta di Casal Perfetto o Presciano, con casale, posta fuori di Porta San Giovanni descritta in catasto (Mappa 82 dell'Agro Romano) ai numeri 1 al 34, della complessiva superficie di tavole censuali 7035 60, pari ad ettari 703 ed are 56, con un estimo di scudi 31,429 73, pari a lire 168,934 96. Confina con i territori di Civitalavinia e Velletri, e con altro terreno in contrada la Pedica dello stesso Capitolo Vaticano, salvi, ecc.	339,600	33,960	500
54	Id.	Tenuta di Campo Morto, porzione denominata Carano, con casale ed altri fabbricati rurali, posta fuori le Porte San Sebastiano, Latina e San Giovanni, descritta in catasto (Mappe 78 e 79 dell'Agro Romano) ai numeri 1 al 23, 58/1ª rata, 60/1ª rata, 75 al 77, 78/1ª rata, e lettera *A* (Chiesa sotto il titolo di San Pietro), della complessiva superficie di tavole censuali 14,378 79, pari ad ettari 1437, are 87 e centiare 90, con un estimo catastale di scudi 121,033 45, pari a lire 650,554 79. Confina con i territori di Civitalavinia e Velletri, con le tenute di Casal della Mandria e delle Castelle, e con altre due porzioni della stessa tenuta una denominata Campo Morto, lotto 56, e l'altra Torre del Padiglione, lotto 55, salvi altri, ecc.	985,000	98,500	500
55	Id.	Tenuta di Campo Morto, porzione denominata Torre del Padiglione, con casale, posta fuori le Porte San Sebastiano, Latina e San Giovanni, descritta in catasto (Mappe 78 e 79 dell'Agro Romano) ai numeri 62 al 74, 78/2ª rata, 79 al 103, della complessiva superficie di tavole censuali 33,663 39, pari ad ettari 3366, are 33 e centiare 90, con un estimo di scudi 143,458 74, pari a lire 771,068 85. Confina con il territorio di Nettuno, con le tenute di Campo di Carne, di Carroceto, di Casal della Mandria, e con altre due porzioni della stessa tenuta, una denominata Carano, lotto 54, e l'altra Campo Morto, lotto 56, salvi altri, ecc.	1,159,000	115,900	500
56	Id.	Tenuta di Campo Morto, porzione denominata Campo Morto, con casale ed altri fabbricati rurali, posta fuori le Porte San Sebastiano, Latina e San Giovanni, descritta in catasto (Mappe 78 e 79 dell'Agro Romano) ai numeri 24 al 57, 58/2ª rata, 59, 60/2ª rata, 61, 104 al 112 e lettera *B* (Chiesa sotto il titolo di San Pietro), della complessiva superficie di tavole censuali 25,965 65, pari ad ettari 2596, are 56 e centiare 50, con un estimo di scudi 151,976 95, pari a lire 816,876 11. Confina con il territorio di Nettuno, con le tenute di Conca e delle Castelle, e con altre due porzioni della stessa tenuta, una denominata Carano, lotto 54, e l'altra Torre del Padiglione, lotto 55, salvi altri, ecc.	1,356,000	135,600	500
57	Capitolo di San Giovanni in Laterano	Tenuta di Pratolungo con casereggiati rurali, posta fuori di Porta San Lorenzo, descritta in catasto (Mappa 109 dell'Agro Romano) ai numeri 76 al 103, 225 al 227 e 231, della complessiva superficie di tavole censuali 5223 59, pari ad ettari 522, are 35 e centiare 90, con un estimo catastale di scudi 48,086 04, pari a lire 258,462 46. È traversata dalla via Tiburtina e dalla conduttura dell'acqua Marcia, e confina con le tenute di Cervaro e della Rustica mediante il fiume Aniene, con la Pedica dell'Osteria del Fornaccio e con le tenute di Forno Casale, di Monastero Colonnello, di San Basilio, di Agusiano e sua Pedica, di Rebibbia e della Vannina ossia Grottoni, salvi, ecc.	528,000	52,800	500
58	Collegio dei Beneficiati di Santa Maria in Trastevere	Fienile posto in Roma nel vicolo dei Fienili, ai civici numeri 25 e 26, descritto in catasto al n. 735 sub. 1, 2 della mappa del rione XIII Trastevere, per due locali terreni, con una rendita accertata di annue lire 376 25. Confina col vicolo suddetto e con le proprietà di Spinetti Antonio, Pagnani Gaetano e Matilde, Palaggi Bartolomeo e dei fratelli Valentini, salvi, ecc.	5,850	585	50
59	Id.	Casipola posta in Roma in piazza di S. Ruffina, ai civici numeri 9 e 10, descritta in catasto al num. 831 della mappa del rione XIII Trastevere per *Piani* terreno 1° / *Vani* 1 1; superficie tavole censuali 0 03, pari a centiare 30; con una rendita accertata di annue lire 180. Confina con la piazza suddetta, e con le proprietà di Giuliani Andrea e dell'Ospedale di S. Gallicano, salvi, ecc.	2,710	271	25
22	Capitolo di San Pietro in Vaticano	Casa posta in Roma in via di Porta Angelica, civici numeri 21 e 22, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al n. 249 della mappa del rione XIV Borgo per *Piani* terreno 1° 2° 3° / *Vani* 3 3 3 2; superficie tavole censuali 0 30, pari ad are tre; annua rendita accertata lire 900. Ha per confini la via suddetta, la proprietà dei Sacri Palazzi Apostolici e quella degli eredi del fu Giuseppe Forti, salvi, ecc. Restò deliberata al signor Vigliani Modesto per il prezzo di lire 30,100 nell'asta del giorno 18 marzo p. p.; ma, non avendo egli adempiuto a quanto è prescritto nell'articolo 112 del regolamento 22 agosto 1867, si procedè nel giorno 5 andante mese al nuovo incanto col ribasso di un decimo, a termini dell'articolo 125 del regolamento 22 agosto 1867, che, rimasto pure deserto, se ne riapre la gara previo ribasso di altro decimo, conformemente all'articolo succitato.	24,080	2,408	100

NB. Le tenute si vendono nel modo come sono godute dagli attuali affittuari. Da quella di Casal Perfetto, o Presciano, resta escluso l'appezzamento così detto la *Gastaldia*.

È a tenersi pel conto delle scorte vive e morte che si trovassero nelle tenute, da valutarsi il tutto all'atto della consegna al deliberatario, a termini dell'articolo 83 del regolamento 22 agosto 1867.

Roma, addì 24 giugno 1874.

PER LA GIUNTA
Il Segretario Capo: MASOTTI.

3675

VENDITA DI STABILI.

Nel giorno 20 luglio p. v., alle ore 10 antimeridiane, nell'uffizio municipale di Gualtieri, sarà tenuta una pubblica asta per la vendita di alcuni stabili posti in Villa San Rocco di Guastalla, di provenienza Minelli, divisi in tre lotti, e cioè:

1° lotto, per L. 22,791 16 — 2° lotto, per L. 15,102 60 — 3° lotto, per L. 1963 81.

Gli aspiranti dovranno depositare il decimo della somma rispettiva, e le offerte d'aumento non saranno minori di lire dieci.

I fatali per la miglioria scadranno ad un'ora pomeridiana del 4 agosto p. v., ed il prezzo d'aggiudicazione sarà pagato entro il mese di settembre del corrente anno.

Gualtieri, li 19 giugno 1874.

3693 *Il Segretario Comunale:* Dott. E. MAZZOLI.

ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli ordina che la Direzione del Debito Pubblico italiano intesti libera al signor Luigi Casotti fu Giuseppe la rendita di lire 85, 5 per cento, contenuta nel certificato n. 77062, in testa a Casotti Giuseppe di Francesco.

Così deliberato dai signori Nicola Palumbo, presidente, Gaetano Rossi e Giuseppe De Rosa giudici, il dì 29 maggio 1874.

3689

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.